



COMUNE DI BOVINO
Provincia di Foggia



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 16.03.2021

SOMMARIO

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	3
TITOLO 2 – PRESCRIZIONI GENERALI DEI PRODUTTORI E DEL GESTORE	7
TITOLO 3 – MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI	8
TITOLO 4 – RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E PULIZIA DEL TERRITORIO.....	18
TITOLO 5 – CRITERI DI ASSIMILABILITA'	19
TITOLO 6 – UTILIZZO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE	22
TITOLO 7 – DISPOSIZIONI FINALI	25
ALLEGATO A- Limiti quantitativi per i rifiuti accettati al Centro di Raccolta	29
ALLEGATO B - Calendario per il conferimento dei rifiuti "Porta a Porta"	30
ALLEGATO C - Planimetria generale dei Quattro Settori	
ALLEGATO D - Planimetria di dettaglio	

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1. “Campo di applicazione”

1. Il Comune di Bovino (di seguito Comune) disciplina con il presente regolamento le attività connesse al ciclo unico dei rifiuti e agli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche “Norme in materia ambientale”, nonché dalle leggi e disposizioni emanate dalla Regione Puglia e in particolar modo dalla L.R.24/2012 e dallo “Schema di carta dei servizi per la gestione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani” redatto ai sensi dell'art.11 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 194 dell'11 febbraio 2013.

Il presente regolamento, nell'applicazione della vigente disciplina comunitaria, statale e regionale in materia, tiene conto anche degli oneri ricadenti in capo al Comune ai fini del mantenimento del riconoscimento dei “Borghi più belli d'Italia” e del marchio di qualità turistico-ambientale “Bandiera Arancione”.

2. Con il presente regolamento, come previsto dal comma 2 dell'art.198 del D.Lgs.152/06, il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani, domestici e assimilati, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e fissando:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le direttive per le modalità di conferimento, per la raccolta differenziata e per il trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- c) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- d) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi della normativa vigente.

Art 2. “Forme di gestione”

1. L'Amministrazione Comunale di Bovino provvede all'organizzazione e alla gestione di servizio relativo ai rifiuti urbani e alla tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza sul territorio comunale secondo le forme di gestione di cui all'art.113 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

2. La fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione dell'utilizzo dei cestini collocati su aree pubbliche e dei contenitori grandi stradali (vedasi art.27), è riservato alle utenze ubicate nel territorio comunale.

Art 3. “Finalità e obiettivi”

1. Le operazioni di gestione dei rifiuti urbani costituiscono attività di pubblico interesse e sono sottoposte all'osservanza dei principi contenuti nell'art.178 del D.Lgs.152/06. In particolare tale gestione deve:

- a) Essere ispirata al principio di uguaglianza tra cittadini;
- b) Garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c) Ispirarsi a criteri di obiettività, trasparenza, giustizia e imparzialità;
- d) Garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzione dei servizi;
- e) Garantire la partecipazione e l'accesso ai cittadini alla prestazione dei servizi ai sensi della presente normativa.

2. Il Comune assicura il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani mediante interventi che garantiscono:

- a) la tutela igienico-sanitaria della collettività e dell'ambiente;
- b) un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi e la preservazione delle risorse naturali;
- c) l'individuazione dei più efficaci sistemi di raccolta che rispondano alle esigenze e ai modi di vita dei cittadini e alle esigenze e al tipo di organizzazione delle imprese, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dallo Stato;

- d) il raggiungimento dei maggiori risultati possibili nel recupero e nel riciclaggio dei rifiuti, anche mediante l'integrazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, nel rispetto dei criteri generali fissati dallo Stato, della disciplina dettata dalla Regione e dalla Provincia di Foggia;
- e) il raggiungimento e l'eventuale superamento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dalla normativa;
- f) la promozione di iniziative rivolte a ridurre la produzione di rifiuti urbani;
- g) la prevenzione e la repressione di ogni forma di inquinamento ambientale diretto o indiretto, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti urbani pericolosi.

3. Il Comune, di concerto con il Gestore del servizio pubblico, promuove tutte le forme organizzative di gestione dei servizi pubblici tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché l'attuazione delle raccolte differenziate finalizzate al recupero di materia ed energia. Ciò potrà avvenire con il coinvolgimento del cittadino-utente anche attraverso forme di incentivazione/disincentivazione economica ed impositiva.

Art 4. "Competenze del Comune"

1. Sono di competenza del Comune, in regime di privativa, **la gestione dei rifiuti urbani** come definiti dall'art.184 del D.Lgs. 152/2006, ovvero la gestione dei seguenti rifiuti:

- a) i rifiuti domestici anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità (con riferimento alle misure che vengono stabilite dal presente regolamento, tenendo conto delle effettive capacità di raccolta del servizio pubblico);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

2. Competono inoltre al Comune, che può avvalersi del gestore di servizio:

- a) il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani: la raccolta, il trasporto;
- b) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei principi previsti dall'art. 219 del D.Lgs.152/06;
- c) l'emanazione di appositi atti gestionali che recepiscono modifiche del servizio.

3. Inoltre, competono al Comune:

- a) i provvedimenti, circoscritti al territorio comunale, rivolti alla rimozione, dei rifiuti abbandonati, nonché al ripristino dei luoghi ai sensi dell'art.192 del D. Lgs.152/06;
- b) l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, relative ad interventi circoscritti al territorio comunale, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs.152/06.

4. Restano esclusi dalla privativa comunale i seguenti rifiuti ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs.152/06.

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) I seguenti rifiuti regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:
 - le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
 - i rifiuti radioattivi;
 - i materiali esplosivi in disuso;
 - i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - le carogne, le materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
- c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui;

- d) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.

Art 5. "Definizioni"

1. Ai fini del presente regolamento si accolgono in parte le definizioni dell'art. 183 del D.Lgs.152/06 ed in particolare le definizioni di rifiuto, produttore, detentore, gestione, raccolta, raccolta differenziata, luogo di produzione dei rifiuti, stoccaggio, deposito temporaneo. Vengono riprese le seguenti definizioni:

- a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs.152/06 di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **produttore**: il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) **gestione**: la raccolta, il trasporto, dei rifiuti urbani, compreso il controllo di queste operazioni;
- d) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti e il loro trasporto;
- e) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;
- f) **raccolta differenziata monomateriale**: la raccolta idonea ad intercettare un'unica frazione recuperabile di rifiuti.

2. Si definiscono inoltre:

- a) **utenti domestici (UD)**: tutti i nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio comunale;
- b) **utenti non domestici (UND)**: tutte le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive e dei servizi in genere produttore di rifiuti assimilati agli urbani;
- c) **gestore del servizio**: il soggetto che, in base alle forme di cui al D.Lgs. 267/00 e dell'art. 200 e seguenti del D.Lgs.152/06, effettua una o più operazioni comprese nella gestione dei rifiuti urbani;
- d) **conferimento**: modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
- e) **servizio di raccolta**: la raccolta effettuata dal gestore, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento;
- f) **raccolta a domicilio o "porta a porta"**: operazione di prelievo dei rifiuti all'esterno dei luoghi di produzione, in prossimità delle singole abitazioni o attività economiche mediante prelievo da parte del gestore presso il domicilio dell'utente (solitamente sul marciapiede o area pubblica salvaguardando il transito degli utenti deboli e la circolazione veicolare), in un giorno prestabilito o su chiamata;
- g) **raccolta stradale**: raccolta dei rifiuti effettuata previo conferimento degli stessi da parte dell'utente in appositi contenitori posti in area pubblica, di tipo stradale (cassonetti) o interrati o posti all'interno dei Centri di Raccolta e svuotati periodicamente dal gestore;
- h) **servizio integrativo di raccolta**: la raccolta e/o il trasporto e/o lo stoccaggio di rifiuti speciali che avviene in base ad apposita convenzione facoltativa per l'utente;
- i) **centro di raccolta**: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- j) **spazzamento stradale**: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
- k) **rifiuti domestici**: sono rifiuti, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione. Per definizione i rifiuti domestici non rientrano nella categoria dei rifiuti pericolosi (art.184, comma 4, D.Lgs.152/06);
- l) **rifiuti esterni**: sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti, di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, laghi e canali appartenenti a pubblici demani;
- m) **rifiuti assimilati agli urbani**: sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e da luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità come disposto dal Titolo 5 (in attesa

della definizione dei criteri qualitativi e quantitativi e delle linee guida per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ai sensi dell'art.195 comma 2, lettera e) del D.Lgs.152/06);

- n) **rifiuti organici** (Frazione Organica dei RU): sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili; a loro volta si suddividono in:
- Verde: comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sulla componente vegetale (orti, giardini, aree verdi ecc.) sia pubbliche che private;
 - Umido: comprende scarti di cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense) e modiche quantità di verde o di pura cellulosa (carta assorbente, tovaglioli di carta e simili);
- o) **rifiuti secchi riciclabili**: sono costituiti dai materiali a basso tasso di umidità, comprendenti tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo:
- Carta e cartone e imballaggi di carta e cartone: materiale a base cellulosica (carta grafica, cartone, cartoncino, contenitori per bevande tipo tetrapack, ecc.) salvo da quanto definito di volta in volta dal gestore sulla base degli impianti di destinazione;
 - Imballaggi in plastica: frazione recuperabile costituita da imballaggi di plastica e rifiuti da imballaggi in plastica salvo quanto definito di volta in volta il gestore sulla base degli impianti di destinazione;
 - Vetro e imballaggi in vetro: bottiglie, oggetti in vetro, lampadine escluse;
 - Imballaggi metallici: lattine in alluminio e in banda stagnata ed altri piccoli oggetti metallici;
 - Abiti usati;
 - Altre frazioni riciclabili non comprese nei commi precedenti;
- p) **ingombranti / durevoli**: sono costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti destinati allo smaltimento o al parziale recupero (mobili, reti, materassi, televisori, computers, piccoli elettrodomestici, frigoriferi, ecc.);
- q) **rifiuti secchi non riciclabili o rifiuti non differenziati**: Rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia ovvero tutte le restanti frazioni non più passibili di recupero di materiale e che siano quindi destinate a forme di recupero energetico o smaltimento.;
- r) **RAEE** Apparecchiature elettriche ed elettroniche definite dal D.Lgs.151/05. Le categorie di apparecchiature riportate nell'allegato 1° del decreto sono:
- Grandi Elettrodomestici;
 - Piccoli Elettrodomestici;
 - Apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni;
 - Apparecchiature di Consumo;
 - Apparecchiature di illuminazione (comprese le lampadine e i tubi fluorescenti (neon e a scarica);
 - Strumenti elettrici ed elettronici;
 - Giocattoli ed apparecchiature per lo sport ed il tempo libero;
 - Dispositivi medici;
 - Strumenti di monitoraggio e controllo;
 - Distributori automatici.
- s) **rifiuti urbani con caratteristiche di pericolosità (RUP)**:
- Pile alcaline: pila a stilo o a bottone;
 - Medicinali: farmaci scaduti;
 - Contenitori identificati con il simbolo T&F: inchiostri, adesivi, vernici, solventi, ecc.;
 - Batterie e accumulatori al Pb e nichel-cadmio.

TITOLO 2 – PRESCRIZIONI GENERALI DEI PRODUTTORI E DEL GESTORE

Art 6. “Prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi”

1. Il Comune, ai sensi dell'art.222 del D.Lgs.152/06, organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere alle utenze domestiche e non domestiche di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti da imballaggi.
2. Il Comune garantisce la copertura omogenea del territorio. La gestione della raccolta differenziata dei rifiuti deve essere effettuata secondo i criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza, l'economicità del servizio, il coordinamento con la gestione di altri rifiuti ed il loro reinserimento nei cicli produttivi e naturali.
3. Gli imballaggi secondari prodotti dalle attività possono essere conferiti al sistema pubblico solo attraverso la raccolta differenziata, ovvero reimmessi nel mercato con l'attuazione di un regime di “vuoto a rendere” realizzati sulla base di standard europei fissati dal Comitato Europeo Normalizzazione.

Art 7. “Modalità di conferimento e obblighi dei produttori (Utenze Domestiche e/o Utenze Non Domestiche) di rifiuti”

1. Il conferimento dei rifiuti è un obbligo del produttore (e detentore) e deve avvenire esclusivamente nelle modalità previste e impartite dal Comune. E' pertanto obbligatorio per le utenze il ritiro degli appositi contenitori e sacchetti per le varie tipologie di rifiuto prodotte, fatti salvi i casi di esclusione o di smaltimento in altre forme consentite e documentabili.
2. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata, devono essere conservati separatamente e conferiti osservando scrupolosamente i criteri previsti per la loro separazione.
3. Il Comune, nelle forme previste dalle vigenti leggi, può emanare ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo multe e sanzioni per i casi di inadempienza.
4. I rifiuti urbani, domestici o assimilati devono essere tenuti all'interno dei luoghi di produzione fino al momento del conferimento e dovranno essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi e odori.
5. Gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione e stoccaggio dei rifiuti per il successivo conferimento al servizio pubblico.
6. E' vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree di tutto il territorio comunale qualsiasi rifiuto, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde e qualunque luogo aperto al pubblico.
7. E' fatto divieto conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle della corretta raccolta differenziata indicata nel presente regolamento.
8. E' fatto divieto di trattamento dei rifiuti secondo le modalità che possono recare danno all'ambiente e/o alla salute pubblica, in particolar modo incendiarli.
9. E' vietato introdurre nei contenitori sostanze liquide, materiale acceso o non completamente spento, materiali metallici e non metallici, oggetti taglienti o acuminati, se non adeguatamente protetti.
10. E' vietato conferire, mescolare ad altri “flussi”: Rifiuti Urbani Pericolosi, Rifiuti Ingombranti, Rifiuti Inerti, materiali (metallici e non) che possono arrecare danni all'ambiente, ai mezzi di raccolta e trasporto, oltre a costituire un pericolo per la salute del personale addetto.
11. E' fatto divieto conferire rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento rifiuti.
13. E' vietato inoltre agli utenti:
 - Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti;
 - Spostare, manomettere, danneggiare i contenitori per la raccolta dei rifiuti pubblici o di terzi;

- Imbrattare con scritte, disegni, adesivi, attrezzature adibite al servizio rifiuti;
- Intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- Utilizzare i cestini portarifiuti per il conferimento dei rifiuti domestici;
- Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta/plastica, lattine, mozziconi, gomma da masticare ecc.);
- Conferire rifiuti che non siano prodotti sul territorio comunale.

Art 8. "Caratteristiche e regolarità del servizio"

1. La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati viene eseguita su tutto il territorio comunale. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta non comporta esonero o riduzione del tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento.
2. Il Comune in caso di temporanea interruzione del servizio di raccolta può fare azione di rivalsa sul gestore applicando specifica penale prevista dal contratto di servizio, salvo che l'interruzione non si configuri come reato penale.

TITOLO 3 – MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

Art 9. "Modalità di attuazione del servizio di raccolta"

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti può essere svolto con le seguenti modalità:
 - a) prelievo "domiciliare" (raccolta porta a porta) degli appositi contenitori affidati agli utenti in comodato d'uso dal Comune o simili per la raccolta differenziata dell'umido organico e dei sacchetti per le altre tipologie di rifiuti;
 - b) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore al Centro di Raccolta comunale in funzione dei singoli servizi di raccolta effettivamente attivati;
 - c) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore nei contenitori dedicati alla raccolta di pile (presso rivenditori) e farmaci (presso farmacie);
 - d) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore nei contenitori grandi stradali (vedi art. 26)
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta;
3. Per gli edifici dotati di cortili interni o aree di pertinenza condominiale, potranno essere utilizzati bidoni grandi condominiali di cui dovrà dotarsi il condominio autonomamente.
4. E' obbligatorio il conferimento dei rifiuti del presente regolamento al servizio pubblico, e non è ammessa eccezione alcuna, salvo che il Sindaco autorizzi forme temporanee sperimentali di raccolta differenziata di rifiuti per i quali non sia ancora istituito il relativo servizio.

5. La raccolta dei rifiuti è effettuata dal Comune di Bovino in forma differenziata in tutto il territorio comunale, diviso in quattro settori, come indicati nelle planimetrie allegate (Allegato C e D) al presente regolamento:

Settore I – Centro storico – comprendente la zona A) Sant'Angelo; la zona B) Portella; la zona C) San Procopio; la zona D) San Martino; la zona E) Santa Maria delle Grazie; la zona F) Duomo, la zona G) Borgo (Planimetria A-1);

Settore II – Centro urbano di vecchia edificazione – comprendente l'area perimetrale che circonda il Centro storico (Planimetria A-2);

Settore III – Centro urbano di nuova edificazione – comprendente la restante parte del perimetro urbano, condomini ed aree residenziali (Planimetria A-3);

Settore IV – Aree esterne al centro urbano e rurali - di campagna (Planimetria A-4);

Art 10. “Modalità generali della raccolta porta a porta”

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani viene attuato, con la separazione dei flussi, mediante il sistema di raccolta “porta a porta”.

1. Il servizio di raccolta “porta a porta” consiste nella raccolta dei rifiuti prodotti dai cittadini presso le abitazioni e delle utenze non domestiche presso i luoghi delle rispettive attività. Di norma il metodo consente la possibile identificazione dell’utenza singola che ha eseguito il conferimento, anche se il Comune può prevedere conferimenti collettivi, da parte di più utenze mediante l’utilizzo di bidoni comuni per condomini o per piccoli agglomerati di abitazioni ben delimitati.

2. La raccolta “porta a porta” dei contenitori o dei sacchetti, avverrà al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada pubblica. Il gestore effettuerà il ritiro “porta a porta” provvedendo alla raccolta dei contenitori o delle buste a seconda che si tratti, rispettivamente, di frazione organica o altra tipologia di rifiuto. Questi verranno collocati, nel giorno e nell’ora prefissati, davanti all’ingresso dell’abitazione o negli spazi appositamente indicati dal Gestore concordemente al Comune.

3. Il Gestore in accordo con il Comune potrà, in casi particolari, effettuare la raccolta anche in aree diverse, previo sopralluogo e/o verifica tecnica sull’opportunità di svolgere il servizio in tale modo.

4. I rifiuti per i quali è istituito il servizio di raccolta porta a porta, devono essere tenuti all’interno della proprietà e devono essere conferiti la sera precedente al giorno di raccolta. I contenitori rigidi o i sacchetti previsti per la raccolta porta a porta verranno esposti per la raccolta sul marciapiede o in area pubblica. L’utente è tenuto a ritirare quanto prima il proprio contenitore dall’area pubblica dopo lo svuotamento da parte del gestore. E’ fatto divieto di collocare stabilmente sul suolo pubblico i bidoni.

5. Nel servizio di raccolta porta a porta, è permesso il deposito sulla pubblica via dei contenitori o delle buste contenenti i rifiuti esclusivamente la sera precedente al giorno di raccolta non prima delle ore 21.00 e non oltre le 4:00. Solo i residenti in P.zza Marino Boffa, in P.zza Duomo, in C.so Roma, in P.zza G. Paglia, in C.so V. Emanuele II, in P.zza XX Settembre, in C.so Umberto I, in Via Indipendenza, dovranno conferire i rifiuti dalle ore 6:00 fino alle ore 8:00 del giorno di raccolta delle tipologia di rifiuti indicata nel calendario (Allegato B).

Per le utenze domestiche l’esposizione non deve avvenire nei giorni festivi e di domenica.

Per le utenze non domestiche, ed in modo particolare per gli esercizi di vicinato (cioè un punto vendita al dettaglio con superficie di vendita, alla quale ha accesso la clientela, non superiore ai 150 m² ai sensi dell’ Art.4, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n.114 del 1998) sul territorio comunale è attivo un sistema di raccolta “porta a porta” del secco indifferenziato, dell’ umido organico, del vetro, della carta, della plastica e dell’alluminio con una frequenza giornaliera (dal lunedì alla domenica compresi i giorni festivi). Il giro di raccolta è basato su un elenco di utenze che hanno segnalato al Comune – Ufficio Tecnico o Ufficio Tributi, la necessità di una raccolta dedicata per l’umido organico, in quanto produttrici di tale rifiuto. L’utente ha l’obbligo di esporre il contenitore con i rifiuti presso l’esterno del proprio esercizio in modo ben visibile, ovvero in spazi appositamente predisposti e finalizzati al deposito del rifiuto, i quali dovranno in ogni caso essere situati in prossimità della sede stradale dalle ore 6:00 fino alle ore 8:00.

6. Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale nell’ambito della prossima via pubblica o in alternativa strada privata con convenzione da concordarsi con il gestore.

7. E’ vietato il conferimento al di fuori dei punti di raccolta indicati al comma 6.

8. Gli utenti sono tenuti a effettuare la pulizia dei contenitori ad essi dedicati comprendendo i mastelli, bidoni e cassonetti e in particolare a non danneggiare, cancellare o coprire i codici a barre apposti sugli stessi.

9. Modalità assegnazione, obblighi, furto, rottura e distribuzione dei contenitori della raccolta differenziata:

- a) L’assegnazione dei contenitori della raccolta differenziata è un diritto di tutti coloro che sono in regola con il pagamento del tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento. L’assegnazione dei

contenitori e/o delle buste avviene presso l'Ufficio del Gestore della raccolta dei rifiuti previa esibizione all'addetto preposto alla distribuzione di:

- Avviso di pagamento trasmesso dall'Ufficio Tributi relativo all'anno in corso o all'anno precedente e attestazione di avvenuto pagamento, al fine di garantire l'iscrizione nelle liste di carico del tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento e la posizione regolare in ordine al pagamento del tributo.
 - Attestazione di avvenuto pagamento, al fine di comprovare la posizione regolare in ordine al pagamento del tributo.
 - Codice fiscale.
- b) Alla consegna dei contenitori viene annotato un numero di codice a barre che identifica l'assegnatario; da quel momento l'utente è direttamente responsabile degli stessi in quanto assegnati in comodato d'uso.
- c) In caso di trasferimento presso altro Comune l'assegnatario ha due opzioni:
- Riconsegna dei contenitori dopo comunicazione all'Ufficio Tributi e compilazione di apposito modello.
 - Voltura dei contenitori ai nuovi inquilini dopo comunicazione all'Ufficio Tributi e compilazione di apposito modello da entrambe le parti.
- d) In caso di trasferimento entro il Comune è possibile mantenere gli stessi contenitori previo comunicazione all'Ufficio Tributi.
- e) In caso di morte dell'assegnatario i parenti più prossimi, il tutore o la persona delegata sono tenuti a comunicare sia all'Ufficio Tributi l'intenzione di voltura o riconsegna dei contenitori in modo tale da mantenere traccia.
- f) Poiché i contenitori sono distribuiti in comodato d'uso e quindi l'assegnatario risulta direttamente responsabile degli stessi, in caso di furto è tenuto ad esporre regolare denuncia presso gli Uffici della Polizia Municipale.
- g) In caso di furto, dopo aver esposto regolare denuncia, o anche in caso di rottura dei contenitori per cause accidentali (es. manovre operatori...) viene garantita la distribuzione di quelli sostitutivi.
10. Le utenze dotate di aree condominiali potranno utilizzare i bidoni grandi condominiali di cui si dovranno dotare in maniera autonoma. Nel caso si utilizzano bidoni grandi condominiali è necessario concordare con l'Ufficio tecnico del Comune la modalità di conferimento.
11. L'utente ha l'obbligo di esporre i contenitori presso l'esterno del proprio domicilio in modo ben visibile, ovvero in spazi appositamente predisposti e finalizzati al deposito del rifiuto, i quali dovranno in ogni caso essere situati in prossimità della sede stradale.
12. Mediante appositi atti di natura gestionale potranno essere individuati orari diversi per ragioni di tutela sanitaria e del decoro urbano, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni.
13. Le utenze che raccolgono i rifiuti in appositi contenitori collettivi dovranno esporre gli stessi all'esterno del proprio domicilio o in aree direttamente accessibili dal personale addetto alla raccolta, con le stesse precauzioni descritte ai commi 3 e 4.
15. I rifiuti, in attesa di essere conferiti al gestore della raccolta, devono essere conservati a cura del produttore all'interno della proprietà privata in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

Art 11. "Raccolta Porta a porta nelle zone rurali"

Nelle zone rurali, ed in particolare Località PIP Ponte, Località Stazione, Località Femmina Morta, Località Radogna, Località Iancoppa, Località San Lorenzo, Fattore Cubiello è attiva la raccolta dei rifiuti con modalità "porta a porta". I residenti nelle suddette zone devono conferire i rifiuti osservando il seguente calendario di raccolta, esponendo i contenitori con i sacchetti dei rifiuti sul suolo pubblico davanti alla propria abitazione esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 7.00 del giorno di raccolta.

I giorni di raccolta per tipologie di rifiuti sono i seguenti:

Lunedì Secco indifferenziato, umido organico e plastica;

Venerdi Secco indifferenziato, umido organico, carta e cartone, vetro e alluminio.

Nelle restati zone rurali il conferimento dei rifiuti deve avvenire utilizzando i contenitori grandi stradali posti nel punto più vicino alla propria abitazione.

Art 12. "Accesso alla proprietà privata"

Di norma non è previsto l'accesso del personale che effettua il servizio di raccolta rifiuti alla proprietà privata; questo potrà essere previsto per esigenze di praticità legate al servizio o consentito su esplicita richiesta dell'utente previa valutazione del Gestore e del Comune. In tal caso i proprietari o comunque gli aventi titolo sono tenuti a rilasciare autorizzazione scritta all'accesso e al transito dei mezzi e del personale addetto alla raccolta, attraverso le proprietà private. Nel caso in cui l'accesso e il transito vengano in qualsiasi modo impediti od ostacolati, il Comune è esonerato dall'obbligo della raccolta fino alla rimozione dell'impedimento o ostacolo.

Art 13. "Frazione secca residua (Secco Indifferenziato)"

1. La raccolta avviene mediante il ritiro dei rifiuti al piano stradale nei sacchetti, dotati di codice identificativo, distribuiti dagli operatori della società che gestisce il servizio di raccolta rifiuti.
2. L'utente ha l'obbligo di esporre i sacchetti presso l'esterno del proprio domicilio in modo ben visibile, ovvero in spazi appositamente predisposti e finalizzati al deposito del rifiuto, i quali dovranno in ogni caso essere situati in prossimità della sede stradale.
3. I sacchetti, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito dei pedoni, cicli ed automezzi, dovranno essere depositati la sera precedente al giorno di raccolta non prima delle ore 21.00 e non oltre le ore 4.00. Solo i residenti in P.zza Marino Boffa, in P.zza Duomo, in C.so Roma, in P.zza G. Paglia, in C.so V. Emanuele II, in P.zza XX Settembre, in C.so Umberto I, in Via Indipendenza, dovranno conferire i rifiuti dalle ore 6:00 fino alle ore 8:00 del giorno di raccolta delle tipologia di rifiuti indicata nel calendario (Allegato B).

Per le utenze non domestiche, ed in modo particolare per gli esercizi di vicinato (cioè un punto vendita al dettaglio con superficie di vendita, alla quale ha accesso la clientela, non superiore ai 150 m² ai sensi dell' Art. 4, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n.114 del 1998) sul territorio comunale è attivo un sistema di raccolta "porta a porta" del secco indifferenziato con una frequenza giornaliera (dal lunedì alla domenica compresi i giorni festivi). Il giro di raccolta è basato su un elenco di utenze che hanno segnalato al Comune – Ufficio Tecnico o Ufficio Tributi, la necessità di una raccolta dedicata per il secco indifferenziato, in quanto produttrici di tale rifiuto. L'utente ha l'obbligo di esporre il contenitore con i rifiuti presso l'esterno del proprio esercizio in modo ben visibile, ovvero in spazi appositamente predisposti e finalizzati al deposito del rifiuto, i quali dovranno in ogni caso essere situati in prossimità della sede stradale dalle ore 6:00 fino alle ore 8:00 del giorno di conferimento.

4. Mediante appositi atti di natura gestionale potranno essere individuati orari diversi per ragioni di tutela sanitaria e del decoro urbano, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni.
5. Le utenze che raccolgono i rifiuti indifferenziati in appositi contenitori collettivi dovranno esporre gli stessi all'esterno del proprio domicilio o in aree direttamente accessibili dal personale addetto alla raccolta, con le stesse precauzioni descritte ai commi 3 e 4.
6. I rifiuti, in attesa di essere conferiti al gestore della raccolta, devono essere conservati a cura del produttore all'interno della proprietà privata in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1., i rifiuti prodotti all'interno delle abitazioni e condomini, nonché quelli derivanti dalla pulizia di scale, corridoi, cortili e altri spazi comuni di edifici privati devono essere conservati, a cura degli abitanti, sempre all'interno della proprietà privata, negli appositi contenitori eventualmente presenti, ponendoli tempestivamente nei luoghi di deposito a ciò destinati.

8. Il rifiuto deve essere conferito utilizzando esclusivamente sacchetti dotati di codice identificativo distribuiti dagli operatori della Società che gestisce il servizio di raccolta rifiuti presso l'Ufficio messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche.

9. Gli orari di apertura e la collocazione dell'Ufficio vengono fissati nell'ambito della predisposizione di Piani Annuali delle attività e devono essere comunicati agli utenti tramite avvisi affissi nelle bacheche comunali, pubblicati sul sito del Comune di Bovino (www.comune.bovino.fg.it) e tramite la distribuzione di opuscoli informativi. Devono essere garantiti almeno due giorni di apertura settimanale.

10. La dotazione che verrà consegnata è annuale; la quantità di sacchetti sarà stabilita con relativo capitolato o contratto d'appalto. Il costo dei sacchetti sarà addebitato a ciascun utente in occasione della liquidazione del tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento.

Art 14. "Servizio dedicato di raccolta dei pannoloni (frazione secca)"

1. Le utenze con produzione di pannoloni, su specifica richiesta da presentare al Comune – Ufficio Servizi Sociali, possono richiedere, per il periodo di necessità, un passaggio di raccolta di tale materiale con frequenza giornaliera (dal lunedì al sabato).

2. L'utente ha comunque l'obbligo di esporre i sacchetti con i rifiuti presso l'esterno del proprio domicilio in modo ben visibile, ovvero in spazi appositamente predisposti e finalizzati al deposito del rifiuto, i quali dovranno in ogni caso essere situati in prossimità della sede stradale non prima delle ore 21.00 e non oltre le ore 4.00. Solo i residenti in P.zza Marino Boffa, in P.zza Duomo, in C.so Roma, in P.zza G. Paglia, in C.so V. Emanuele II, in P.zza XX Settembre, in C.so Umberto I, in Via Indipendenza, dovranno conferire i rifiuti dalle ore 6:00 fino alle ore 8:00 del giorno di raccolta delle tipologia di rifiuti indicata nel calendario (Allegato B).

3. L'utente ha pure l'obbligo di presentare richiesta scritta di disdetta su apposito modulo al Comune al termine della necessità di integrazione del servizio salvo incorrere alle sanzioni previste per tale inadempimento.

Art 15. "La raccolta differenziata"

1. Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuto: vetro, carta e cartone, imballaggi metallici (in alluminio, acciaio o banda stagnata), imballaggi in plastica, rifiuti umidi, scarti vegetali o verde, rifiuti ingombranti, rifiuti pericolosi o particolari (batterie e pile, farmaci scaduti), RAEE, abiti usati che verranno successivamente avviati ad impianti di recupero o a smaltimento controllato.

2. I rifiuti oggetto di raccolta differenziata, non possono essere conferiti tramite i contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta di rifiuti urbani.

Art 16. "Raccolta della frazione umida (Umido Organico)"

1. Sono oggetto di raccolta della frazione umida tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica ed in particolare resti di frutta, ortaggi, carne, pesce, gusci d'uova, alimenti deteriorati privi di confezione, fondi di caffè o tè, pasta, riso, alimenti crudi o cotti, purchè non caldi, fazzoletti bagnati o sporchi di sostanze organiche, residui da manutenzione di verde domestico.

I rifiuti di uso comune che, pur presentando proprietà organiche, devono escludersi dalla raccolta della frazione umida sono le lettiere ed escrementi di animali domestici, fazzoletti sporchi di detergenti o sostanze chimiche, gusci di bivalvi (cozze, vongole, ostriche, tartufi di mare, ecc.) di frutti di mare, pannolini sporchi.

2. L'utente ha l'obbligo di esporre il contenitore con i rifiuti presso l'esterno del proprio domicilio in modo ben visibile, ovvero in spazi appositamente predisposti e finalizzati al deposito del rifiuto, il quale dovrà in ogni caso essere situato in prossimità della sede stradale non prima delle ore 21.00 e non oltre le ore 4.00. Solo i residenti in P.zza Marino Boffa, in P.zza Duomo, in C.so Roma, in P.zza G. Paglia, in C.so V. Emanuele II, in P.zza XX Settembre, in C.so Umberto I, in Via Indipendenza, dovranno conferire i rifiuti dalle ore 6:00 fino alle ore 8:00 del giorno di raccolta delle tipologia di rifiuti indicata nel

calendario (Allegato B). L'utente ha pure l'obbligo di presentare richiesta scritta di disdetta su apposito modulo al Comune al temine della necessità di integrazione del servizio salvo incorrere alle sanzioni previste per tale inadempimento.

3. Per le utenze non domestiche, ed in modo particolare per gli esercizi di vicinato (cioè un punto vendita al dettaglio con superficie di vendita, alla quale ha accesso la clientela, non superiore ai 150 m² ai sensi dell' Art.4, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n.114 del 1998) sul territorio comunale è attivo un sistema di raccolta "porta a porta" dell' umido organico con una frequenza giornaliera (dal lunedì alla domenica compresi i giorni festivi). Il giro di raccolta è basato su un elenco di utenze che hanno segnalato al Comune – Ufficio Tecnico o Ufficio Tributi, la necessità di una raccolta dedicata per l'umido organico, in quanto produttrici di tale rifiuto. L'utente ha l'obbligo di esporre il contenitore con i rifiuti presso l'esterno del proprio esercizio in modo ben visibile, ovvero in spazi appositamente predisposti e finalizzati al deposito del rifiuto, i quali dovranno in ogni caso essere situati in prossimità della sede stradale dalle ore 6:00 fino alle ore 8:00 del giorno di conferimento.

4. Il rifiuto umido deve essere conferito utilizzando esclusivamente sacchetti biodegradabili e compatibili con il conferimento agli impianti di compostaggio (nel seguito sacchetti biodegradabili e compostabili), dotati di codice identificativo. I sacchetti devono essere conferiti obbligatoriamente nell'apposito contenitore.

5. I sacchetti biodegradabili e compostabili sono distribuiti dagli operatori della Società che gestisce il servizio di raccolta rifiuti presso l'Ufficio messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche.

6. Gli orari di apertura e la collocazione dell'Ufficio vengono fissati nell'ambito della predisposizione di Piani Annuali delle attività e devono essere comunicati agli utenti tramite avvisi affissi nelle bacheche comunali, pubblicati sul sito del Comune di Bovino (www.comune.bovino.fg.it) e tramite la distribuzione di opuscoli informativi. Devono essere garantiti almeno due giorni di apertura settimanale.

7. La dotazione che verrà consegnata è annuale; la quantità di sacchetti biodegradabili e compostabili sarà stabilita con relativo capitolato o contratto d'appalto. Il costo dei sacchetti biodegradabili e compostabili sarà addebitato a ciascun utente in occasione della liquidazione del tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento.

Art 17. "Raccolta carta"

1. Conferimento della frazione carta avviene tramite "raccolta porta a porta", effettuata ricorrendo a sacchetti di dimensioni adeguate alla tipologia d'utenza e con raccolta nei giorni indicati nel calendario allegato al presente Regolamento (Allegato B)

2. Tale raccolta riguarda l'intercettazione di materiale non contaminato da sostanze organiche ed in particolare giornali, riviste, libri e quaderni, carta da pacco, carta del pane pulita, cartone oleato, cartone delle pizze se non sporche, cassette di cartone per la frutta, scatole in cartoncino, contenitori in cartone per il sale e lo zucchero, scatole per i detersivi (fustini), scatole per le scarpe, libri (senza copertina plastificata) calendari (togliere le parti che non sono in carta), falconi per uffici senza anelli, depliant, fogli pubblicitari e volantini se non plastificati, imballaggi di carta o cartone, tetrapak (bricco del latte e di altre bevande quali succhi di frutta, passate di pomodoro e il vino) fogli vari e buste da lettera (togliendo parti adesive, in plastica o in metallo) blister, cartone per bevande, pacchi di sigarette (eliminando la pellicola plastica esterna e quella interna in alluminio).

I materiali di uso comune che, pur presentando proprietà cartacee, devono escludersi dalla raccolta sono: carta oleata per alimenti, carta da forno, carta carbone, carta vetrata, carta lucida da disegno, pergamena, carta sportiva di prodotti detergenti o altre sostanze chimiche, etc...

3. L'utente ha l'obbligo di esporre il sacchetto con i rifiuti presso l'esterno del proprio domicilio in modo ben visibile, ovvero in spazi appositamente predisposti e finalizzati al deposito del rifiuto, il quale dovrà in ogni caso essere situato in prossimità della sede stradale non prima delle ore 21.00 e non oltre le ore 4.00. Solo i residenti in P.zza Marino Boffa, in P.zza Duomo, in C.so Roma, in P.zza G. Paglia, in C.so V. Emanuele II, in P.zza XX Settembre, in C.so Umberto I, in Via Indipendenza, dovranno conferire i rifiuti dalle ore 6:00 fino alle ore 8:00 del giorno di raccolta delle tipologia di rifiuti indicata nel calendario

(Allegato B). L'utente ha pure l'obbligo di presentare richiesta scritta di disdetta su apposito modulo al Comune al termine della necessità di integrazione del servizio salvo incorrere alle sanzioni previste per tale inadempimento.

4. Per le utenze non domestiche, ed in modo particolare per gli esercizi di vicinato (cioè un punto vendita al dettaglio con superficie di vendita, alla quale ha accesso la clientela, non superiore ai 150 m² ai sensi dell' Art.4, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n.114 del 1998) sul territorio comunale è attivo un sistema di raccolta "porta a porta" della carta con una frequenza giornaliera (dal lunedì alla domenica compresi i giorni festivi). Il giro di raccolta è basato su un elenco di utenze che hanno segnalato al Comune – Ufficio Tecnico o Ufficio Tributi, la necessità di una raccolta dedicata per la carta, in quanto produttrici di tale rifiuto. L'utente ha l'obbligo di esporre il contenitore con i rifiuti presso l'esterno del proprio esercizio in modo ben visibile, ovvero in spazi appositamente predisposti e finalizzati al deposito del rifiuto, i quali dovranno in ogni caso essere situati in prossimità della sede stradale dalle ore 6:00 fino alle ore 8:00 del giorno di conferimento.

Art 18. "Raccolta del vetro"

1. Il conferimento degli imballaggi di vetro avviene tramite "raccolta porta a porta" con raccolta nei giorni indicati nel calendario allegato al presente Regolamento (Allegato B).

2. Tale raccolta riguarda l'intercettazione di imballaggi in vetro debitamente pulite e svuotate e privi di elementi di diversa natura (tappi in metallo). In particolare bottiglie comunemente destinate nel commercio a contenere bevande, olio e passate di pomodoro, vasetti per alimenti, vetri rotti, bicchieri, caraffe, fiale vuote.

I materiali di uso comune che, pur presentando proprietà simili, devono escludersi dalla raccolta vetro retinato, vetro opale (boccette di profumo), ceramiche, cristalli, pirex, lampadine, specchi.

3. Gli oggetti di vetro di maggiori dimensioni (es. damigiane, lastre ecc.) devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale.

4. L'utente ha l'obbligo di esporre il sacchetto con i rifiuti presso l'esterno del proprio domicilio in modo ben visibile, ovvero in spazi appositamente predisposti e finalizzati al deposito del rifiuto, il quale dovrà in ogni caso essere situato in prossimità della sede stradale non prima delle ore 21.00 e non oltre le ore 4.00. Solo i residenti in P.zza Marino Boffa, in P.zza Duomo, in C.so Roma, in P.zza G. Paglia, in C.so V. Emanuele II, in P.zza XX Settembre, in C.so Umberto I, in Via Indipendenza, dovranno conferire i rifiuti fino dalle ore 6:00 fino alle ore 8:00 del giorno di raccolta delle tipologie di rifiuti indicata nel calendario (Allegato B).

5. Per le utenze non domestiche, ed in modo particolare per gli esercizi di vicinato (cioè un punto vendita al dettaglio con superficie di vendita, alla quale ha accesso la clientela, non superiore ai 150 m² ai sensi dell' Art.4, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n.114 del 1998) sul territorio comunale è attivo un sistema di raccolta "porta a porta" del vetro con una frequenza giornaliera (dal lunedì alla domenica compresi i giorni festivi). Il giro di raccolta è basato su un elenco di utenze che hanno segnalato al Comune – Ufficio Tecnico o Ufficio Tributi, la necessità di una raccolta dedicata per il vetro, in quanto produttrici di tale rifiuto. L'utente ha l'obbligo di esporre il contenitore con i rifiuti presso l'esterno del proprio esercizio in modo ben visibile, ovvero in spazi appositamente predisposti e finalizzati al deposito del rifiuto, i quali dovranno in ogni caso essere situati in prossimità della sede stradale dalle ore 6:00 fino alle ore 8:00 del giorno di conferimento.

Art 19. "Raccolta delle frazioni plastica"

1. Gli imballaggi in plastica vengono raccolti con sistema porta a porta ricorrendo a sacchetti di plastica di dimensioni adeguate alla tipologia d'utenza e di cui l'utente stesso deve dotarsi autonomamente, e con raccolta nei giorni indicati nel calendario allegato al presente Regolamento (Allegato B).

2. Tale raccolta riguarda l'intercettazione delle materie plastiche, come riportato di seguito:

PET, polietilentereftalato: bottiglie per bevande;

PE, polietilene: sacchetti, flaconi per detersivi, giocattoli e altri imballaggi;

PP, polipropilene: contenitori, flaconi per detersivi e detersivi;

PVC, cloruro di polivinile: vaschette per uova, tubi;

PS, polistirene (polistirolo): vaschette per alimenti, tappi.

I materiali indicati nel precedente elenco devono essere conferiti svuotati e ripuliti.

3. L'utente ha l'obbligo di esporre il sacchetto con i rifiuti presso l'esterno del proprio domicilio in modo ben visibile, ovvero in spazi appositamente predisposti e finalizzati al deposito del rifiuto, il quale dovrà in ogni caso essere situato in prossimità della sede stradale non prima delle ore 21.00 e non oltre le ore 4.00. Solo i residenti in P.zza Marino Boffa, in P.zza Duomo, in C.so Roma, in P.zza G. Paglia, in C.so V. Emanuele II, in P.zza XX Settembre, in C.so Umberto I, in Via Indipendenza, dovranno conferire i rifiuti dalle ore 6:00 fino alle ore 8:00 del giorno di raccolta delle tipologia di rifiuti indicata nel calendario (Allegato B).

4. Per le utenze non domestiche, ed in modo particolare per gli esercizi di vicinato (cioè un punto vendita al dettaglio con superficie di vendita, alla quale ha accesso la clientela, non superiore ai 150 m² ai sensi dell' Art.4, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n.114 del 1998) sul territorio comunale è attivo un sistema di raccolta "porta a porta" della plastica con una frequenza giornaliera (dal lunedì alla domenica compresi i giorni festivi). Il giro di raccolta è basato su un elenco di utenze che hanno segnalato al Comune – Ufficio Tecnico o Ufficio Tributi, la necessità di una raccolta dedicata per la plastica, in quanto produttrici di tale rifiuto. L'utente ha l'obbligo di esporre il contenitore con i rifiuti presso l'esterno del proprio esercizio in modo ben visibile, ovvero in spazi appositamente predisposti e finalizzati al deposito del rifiuto, i quali dovranno in ogni caso essere situati in prossimità della sede stradale dalle ore 6:00 fino alle ore 8:00 del giorno di conferimento.

Art 20. "Raccolta della frazione ferro o alluminio e banda stagnata"

1. Gli oggetti in ferro o in alluminio e banda stagnata vengono raccolti con sistema porta a porta ricorrendo a sacchetti di plastica adeguate alla tipologia d'utenza e con raccolta nei giorni indicati nel calendario allegato al presente Regolamento (Allegato B).

2. Tale raccolta riguarda l'intercettazione di oggetti ferrosi o in alluminio e banda stagnata quali ferro di piccole dimensioni, lattine in alluminio, scatolette in banda stagnata, contenitori in metallo.

3. Gli oggetti di ferro di maggiori dimensioni devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale.

4. Sono esclusi da questa tipologia di rifiuti gli elettrodomestici che sono compresi nella categoria dei RAEE che devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale.

5. L'utente ha l'obbligo di esporre il sacchetto con i rifiuti presso l'esterno del proprio domicilio in modo ben visibile, ovvero in spazi appositamente predisposti e finalizzati al deposito del rifiuto, il quale dovrà in ogni caso essere situato in prossimità della sede stradale non prima delle ore 21.00 e non oltre le ore 4.00. Solo i residenti in P.zza Marino Boffa, in P.zza Duomo, in C.so Roma, in P.zza G. Paglia, in C.so V. Emanuele II, in P.zza XX Settembre, in C.so Umberto I, in Via Indipendenza, dovranno conferire i rifiuti dalle ore 6:00 fino alle ore 8:00 del giorno di raccolta delle tipologia di rifiuti indicata nel calendario (Allegato B).

6. Per le utenze non domestiche, ed in modo particolare per gli esercizi di vicinato (cioè un punto vendita al dettaglio con superficie di vendita, alla quale ha accesso la clientela, non superiore ai 150 m² ai sensi dell' Art.4, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n.114 del 1998) sul territorio comunale è attivo un sistema di raccolta "porta a porta" della carta con una frequenza giornaliera (dal lunedì alla domenica compresi i giorni festivi). Il giro di raccolta è basato su un elenco di utenze che hanno segnalato al Comune – Ufficio Tecnico o Ufficio Tributi, la necessità di una raccolta dedicata per il ferro o alluminio e banda stagnata, in quanto produttrici di tale rifiuto. L'utente ha l'obbligo di esporre il contenitore con i rifiuti presso l'esterno del proprio esercizio in modo ben visibile, ovvero in spazi appositamente predisposti e finalizzati al deposito del rifiuto, i quali dovranno in ogni caso essere situati in prossimità della sede stradale dalle ore 6:00 fino alle ore 8:00 del giorno di conferimento.

Art 21. "Raccolta degli scarti di giardino"

Gli scarti di giardino (sfalci, potature e ramaglie, foglie ecc.) provenienti dalla manutenzione di area a verde pubbliche e private devono essere conferiti direttamente da parte del produttore al Centro di Raccolta Comunale (per le sole utenze domestiche).

Art 22. "Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli"

1. I rifiuti ingombranti e durevoli non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.

2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei **rifiuti ingombranti e durevoli delle utenze domestiche** vengono effettuati attraverso il conferimento diretto al Centro di Raccolta Comunale, da parte dell'utenza domestica stessa.

Sono sottoposti alle disposizione del presente comma i seguenti beni durevoli e materiali ingombranti (elenco non esaustivo):

- frigoriferi, surgelatori, congelatori, condizionatori d'aria;
- televisori, computer, stampanti, accessori e fotocopiatrici;
- lavatrici e lavastoviglie;
- materassi e reti da letto;
- mobili.

Art 23. Raccolta differenziata dei rifiuti urbani particolari e pericolosi"

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani. I rifiuti urbani pericolosi, individuati dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 e succ. e quelli identificati con il codice CER 20 asteriscato nell'allegato A – Parte quarta del D.Lgs 152/06, provenienti da utenza domestica, sono oggetto di conferimento separato secondo le modalità di seguito indicate:

- a) Le **pile usate** di cui all'articolo 1 del decreto Ministeriale 03/07/2003 n.194, fatte salve le disposizioni di cui all'art.9-quinquies del decreto legge 09/09/1987 n.387 convertito dalla legge n.475/1988, sono consegnate, ai sensi dell'art.4 dello stesso decreto ministeriale n.194/2003, **devono essere conferite presso il Centro di Raccolta oppure nei contenitori messi a disposizione dal Comune di cui verrà comunicata l'esatta collocazione.**
- b) I **farmaci scaduti o non più utilizzati**, devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori presso le farmacie convenzionate per la raccolta di farmaci.
- c) Gli **accumulatori esausti di provenienza domestica**, devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori presso i rivenditori dei prodotti stessi.

2. E' fatto tassativo divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti ordinari od altri contenitori. I rifiuti oggetto del presente articolo sono, a cura del produttore, detenuti separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente.

Art 24. "Raccolta degli oli vegetali domestici"

1. E' fatto divieto di conferire gli oli vegetali domestici nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, né devono essere abbandonati in contenitori o versati sui marciapiedi o sulle strade o nelle caditoie.
2. Gli oli vegetali domestici devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta **oppure nei contenitori messi a disposizione dal Comune di cui verrà comunicata l'esatta collocazione.**

Art 25. "Raccolta degli abiti usati"

1. La raccolta degli abiti usati viene effettuata presso il Centro di Raccolta e dai gestori di enti beneficiari.

Art 26. "Il compostaggio domestico"

1. L'Amministrazione comunale sostiene/incentiva e controlla la pratica del trattamento domestico della frazione organica dei rifiuti (compostaggio domestico).
2. Le utenze dotate di giardino o di un piccolo spazio verde esterno all'abitazione del Comune di Bovino possono separare dagli altri rifiuti la frazione organica domestica (resti dei pasti e vegetali, gli scarti di potature, sfalci e altre attività di giardino) e compostarla "in proprio", a mezzo composter o concimaia o altra metodica idonea, purché il processo risulti controllato e non dia luogo ad inconvenienti di natura igienico-sanitaria (esempio: emissione di odori molesti o nocivi).
L'amministrazione fornisce su compilazione di apposito modulo, il composter con comodato d'uso gratuito, nei termini previsti dal comodato stesso.
3. Il compostaggio domestico deve essere praticato secondo le seguenti modalità:
 - a) l'area di compostaggio deve essere localizzata, nel rispetto dell'art.889 del codice civile, almeno ad una distanza di 2 metri tra il confine ed il punto più vicino del perimetro più interno del composter;
 - b) deve essere evitata la formazione di liquami e percolati mediante copertura adeguata dell'area e/o miscelazione di materiali assorbenti (segatura, foglie secche, cenere di legna, ecc.);
 - c) deve essere garantita l'ossigenazione del materiale mediante rivoltamenti periodici ed una corretta miscelazione dei materiali;
 - d) deve essere assicurato un tasso di umidità idonea allo sviluppo degli organismi decompositori;
 - e) deve essere evitata la formazione dei cattivi odori;
 - f) il materiale legnoso da compostare deve essere opportunamente sminuzzato;
 - g) in caso di comparsa di ratti vanno adottati idonei interventi di bonifica;
 - h) è consentito l'impiego di bioattivatori ed enzimi dei tipi in commercio per l'innescare e il potenziamento del processo di decomposizione.
 - i) sono consentite solo le tecniche che rispettano le norme igienico sanitarie vigenti.
4. Il compostaggio domestico effettuato da una utenza che abiti in un condominio deve essere condotto esclusivamente in area di esclusiva pertinenza e non negli spazi comuni condominiali e comunque tale pratica è condizionata al parere degli altri condomini.
5. Le utenze che praticano il compostaggio domestico e che richiedono la riduzione del tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento, tramite apposito modulo, non usufruiscono del servizio di raccolta del rifiuto umido e pertanto non vengono dotati dei contenitori a tal scopo previsti. Il servizio del verde viene consentito solo in casi eccezionali (grosse potature e quantitativi/tipologie di essenze non facilmente compostabili). Per poter chiedere la riduzione del tributo la pratica del compostaggio domestico deve essere condotta in un'area di propria pertinenza comunque adiacente alla propria abitazione e non in fondi di proprietà di terzi. Gli uffici comunali preposti effettueranno i dovuti controlli per verificare l'effettiva possibilità di applicazione della riduzione.
6. Ai sensi della normativa vigente è vietato l'uso del dissipatore dei residui alimentari da lavello per l'introduzione dello scarto umido in fognatura.

Art 27. Contenitori grandi stradali

1. Sono predisposte n. 2 postazioni con n. 6 contenitori grandi stradali ciascuna per la raccolta differenziata (Umido, carta, vetro, plastica, alluminio, indifferenziato) nei seguenti punti del territorio comunale:
 - **PIP Tiro a Segno, in prossimità del centro di raccolta;**
 - **Località Valleverde.**
2. I contenitori grandi stradali di cui al punto 1 sono dotati di sistemi per la chiusura che potranno essere utilizzati solo dai residenti nelle zone sopra citate o dai proprietari o detentori anche non residenti di immobili nel Comune che abitualmente

ivi dimorano solo per alcuni giorni della settimana e che quindi non hanno la possibilità di rispettare il calendario di conferimento dei rifiuti.

3. I residenti nelle zone di cui al punto 1 e i soggetti di cui al comma 2 devono presentare domanda al comune presso l'ufficio tecnico muniti di: - avviso di pagamento, riferito all'abitazione in cui è stato prodotto il rifiuto e relativo all'anno in corso o all'anno precedente, trasmesso dall'Ufficio Tributi, al fine di comprovare l'iscrizione nelle liste di carico del tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento; - attestazione di avvenuto pagamento, al fine di comprovare la posizione regolare in ordine al pagamento del tributo.

4. Il gestore della raccolta dei rifiuti dovrà garantire lo svuotamento dei contenitori grandi stradali almeno due volte a settimana. La frequenza del lavaggio di detti contenitori è calibrata sulla necessità di garantire adeguati livelli di igiene pubblica.

5. A seguito della realizzazione del progetto di adeguamento del Centro di Raccolta Comunale, le postazioni di cui al punto 1. potranno subire variazioni la cui collocazione sarà comunicata con appositi avvisi.

TITOLO 4 – RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E PULIZIA DEL TERRITORIO

Art 28. “Pulizia dei mercati”

1. Tutti gli operatori dei mercati e delle fiere, istituiti con il piano comunale per il commercio su aree pubbliche devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività in sacchi o contenitori appositi consegnati dal Comune al fine di garantire la raccolta differenziata. Modalità particolari della raccolta sono definite con deliberazione della Giunta Comunale.

2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.

3. Nel caso in cui i rifiuti vengano raccolti dal Gestore, quelli di maggior ingombro, quali cassette, cartoni ed altri imballaggi vuoti, devono venire separati dai rifiuti indifferenziati ed ordinatamente disposti nell'area di mercato, in un punto preventivamente concordato con l'ente gestore al fine di agevolarne la raccolta da parte del gestore del servizio, senza impedire od ostacolare il libero transito veicolare o pedonale.

Art 29. “Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, spettacoli viaggianti, luna park”

1. Le disposizioni previste dall'articolo precedente si applicano a chiunque venga autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico in occasione di specifiche manifestazioni o ad esercitare sulle medesime aree attività professionali temporanee, quali spettacoli viaggianti, circhi, giostre, ecc.

Art 30. “Disposizioni diverse”

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali deve provvedere, una volta conclusa l'operazione, alla pulizia del suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico.

2. Chiunque, durante l'esecuzione di lavori edili e di attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro e alla ristrutturazione di fabbricati in genere, sporchi le aree soggette a spezzamento e pulizia da parte del gestore del servizio, è tenuto a ripulire le stesse a sua cura e spese; è inoltre tenuto a non abbandonarvi residui in genere e ad adottare le misure adeguate per prevenire la diffusione di polveri e di altri rifiuti che possono essere dispersi nell'aria o propagarsi nell'ambiente per effetto del vento.

3. I proprietari di cani, gatti e di altri animali domestici da essi condotti per le strade sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino a terra con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i proprietari degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole all'interno di idonei sacchetti, che vanno conferiti nei cestini portarifiuti.

4. Le carogne di animali abbandonate sul suolo soggetto allo spazzamento e pulizia vengono asportate nel rispetto delle disposizioni impartite dagli enti preposti. Chiunque rinvenga la presenza sulle strade di animali morti è tenuto a darne comunicazione al Comune.

5. Sugli spazi pubblici, nonché sulle aree private soggette a pubblico passaggio, nelle aiuole, nei giardini pubblici, è vietato gettare a terra o lasciar cadere qualsiasi materiale solido o liquido quali ad esempio: carte, pacchetti di sigaretta, mozziconi di sigaretta, bucce di frutta o altri rifiuti simili.

I rifiuti prodotti durante il passaggio negli spazi pubblici devono essere conferiti nei cestini portarifiuti per la raccolta differenziata presenti sul territorio comunale.

6. Il gestore della raccolta dei rifiuti dovrà garantire lo svuotamento dei cestini portarifiuti per la raccolta differenziata almeno due volte a settimana. La frequenza del lavaggio dei cestini portarifiuti per la raccolta differenziata è calibrata sulla necessità di garantire adeguati livelli di igiene pubblica.

TITOLO 5 – CRITERI DI ASSIMILABILITA’

Art 31. “Criteri e modalità di assimilazione dei rifiuti”

1. In attesa della definizione dei criteri qualitativi e quantitativi e delle linee guida per l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ai sensi dell’art.195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/06, ai fini della raccolta sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, secondo quanto stabilito all’Art. 32 del presente regolamento.

2. Il Produttore di rifiuti “assimilati agli urbani” che rientra nei limiti qualitativi-quantitativi di assimilazione potrà comunque provvedere autonomamente ad avviare al recupero tali rifiuti con Ditte esterne.

3. E’ garantita la raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, attraverso l’ordinario servizio di raccolta, che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari.

Art 32. “Rifiuti speciali assimilabili agli urbani: criteri qualitativi e quantitativi”

1. Sono rifiuti speciali assimilabili agli urbani, rifiuti non pericolosi che abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani.

Devono, comunque, essere costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo esemplificativo (e non esaustivo):

- Imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili, vetro);
- Contenitori vuoti (cassette legno e plastica, fusti vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- Frazioni oggetto di raccolta differenziata (carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili, vetro...);
- Rifiuti biodegradabili di cucine e mense (“umido”);
- Rifiuti biodegradabili (“verde”);
- Oli e grassi commestibili;
- Ingombranti;
- Rifiuti urbani non differenziati (cd, secco non riciclabile).

2. Ai fini dell’assimilazione i rifiuti classificati come rifiuti urbani non differenziati – “secco non riciclabile” devono avere una composizione merceologica analoga a quelli dei rifiuti urbani (frazione secca residua) o comunque essere costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- Accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Sfridi, ritagli, frammenti e scarti di piccole dimensioni di:
- Vimini, sughero, legno e paglia;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelle e simil-pelle;
- Gomma e caucciù;

- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Manufatti di strucco e di gesso essiccati;
- Pannelli di materiali vari (legno, plastica e simili);
- Ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili.
- Nastri abrasivi;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina e simili;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Cavi o materiale elettrico;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili).

3. Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come Rifiuti Ingombranti (CER 200307) devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con l'esclusione degli scarti di lavorazione e costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- materassi;
- poltrone e divani;
- sedie e altri mobili in materiali compositi;
- tapparelle e suppellettili;
- teli plastificati;
- tubi e cassette.

Sono comunque esclusi dall'assimilazione i rifiuti ingombranti di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale di vendita mobili, componenti di arredamento e simili.

4. Ai fini dell'assimilazione i materiali devono inoltre rispondere ai seguenti criteri:

- non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, se non siano stati bonificati;
- devono presentare compatibilità tecnologica e autorizzativa con gli impianti di recupero/trattamento specifico;
- non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate.

Ad esempio:

- consistenza non solida;
- produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
- fortemente maleodoranti (es. partite di carne avariata, residui di macellazione, etc.);
- eccessiva polverulenza.

non devono appartenere al seguente elenco:

- rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di cava;
- rifiuti provenienti da attività di demolizione, costruzioni e scavi;
- rifiuti di imballaggi terziari;
- rifiuti di imballaggi secondari, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento di raccolta differenziata;
- rifiuti provenienti da superfici non assoggettati a pagamento di tassa;
- rifiuti pericolosi;

- rifiuti da attività agricole;
- rifiuti da lavorazioni industriali;
- rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque della depurazione delle acque reflue da abbattimento di fumi con eventuale verifica/esclusione di quanto raccolto dalle griglie a monte degli impianti di depurazione comunali (sfioratori a servizio delle fognature comunali comprese);
- gli sfalci e le potature derivanti da attività professionale di manutenzione di aree verdi da parte di ditte specializzate;
- i beni durevoli/rifiuti elettrici ed elettronici di uso domestico, qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale o riparazione/manutenzione e le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (banchi frigo, fotocopiatrici, registratori di cassa, computer, ecc.);
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;
- i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'art.4, comma 1, lettera d), del D.Lgs.n.114 del 1998.

6. L'assimilabilità quantitativa dei rifiuti di cui ai commi precedenti ai rifiuti urbani viene stabilita e variata, sulla base di appositi provvedimenti, in funzione della capacità di gestione del servizio, pubblico di raccolta. Al momento di entrata in vigore del presente Regolamento le soglie quantitative sono quelle identificate nell'allegato A) del presente regolamento, concordate con il Gestore del Servizio. I rifiuti prodotti in quantità maggiore di tali criteri saranno considerati rifiuti speciali.

7. I produttori di rifiuti speciali assolvono ai loro obblighi di smaltimento con le seguenti priorità:

- autosmaltimento dei rifiuti;
- conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- esportazione dei rifiuti mediante la spedizione di rifiuti transfrontaliera;
- tramite servizio integrativo per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, che l'Amministrazione Comunale si riserva di istituire, al di fuori della privativa comunale, previa adozione di apposito atto deliberativo nelle forme previste dal D.Lgs. n.267/00.

8. La responsabilità del produttore/detentore per il corretto recupero o smaltimento è esclusa:

- in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta qualora ne abbia titolo;
- in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art.193 del D.Lgs. n.152/2006 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Regione della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi.

9. Determinati rifiuti assimilati possono essere anche conferiti nel Centro di Raccolta Comunale, con le modalità e quantità definite nel presente regolamento. Al momento di entrata in vigore del presente Regolamento le quantità massime che possono essere conferite al Centro di Raccolta le soglie quantitative sono quelle indicate nell'allegato A) del presente regolamento.

10. I criteri per la tassazione delle superfici che danno luogo ai Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani e le relative eventuali riduzioni sono normati dal regolamento di applicazione della Tassa Rifiuti.

Art 33. "Rifiuti speciali e rifiuti speciali non assimilati agli urbani: raccolta e smaltimento"

1. Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs.152/2006 la raccolta, lo smaltimento e il recupero di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali sono a carico del produttore che deve consegnare i rifiuti ad un soggetto autorizzato (tramite stipula di contratti con ditte specializzate);
2. L'Amministrazione Comunale può istituire servizi integrativi per la gestione dei Rifiuti Speciali non Assimilati ai Rifiuti Urbani.
 - a. Tali servizi non devono essere considerati obbligatori e del caso da realizzarsi sulla base di apposita convenzione tra Azienda e Comune/Gestore.

TITOLO 6 – UTILIZZO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

Art 34. “Norme per l'utilizzo del Centro di raccolta comunale”

1. Le norme relative all'utilizzo del Centro di Raccolta Comunale localizzato nella zona P.I.P. - Località “Tiro a Segno” del Comune di Bovino, definita struttura a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, vengono redatte nel rispetto delle vigenti norme in materia di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti con le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio 08/04/2008 ed successive modifiche ed integrazioni.
2. Le finalità principali dei Centri di Raccolta sono previste da D.M. 08/04/2008:
 - integrare, ottimizzare e massimizzare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilato, ai fini del loro riciclo e/o riutilizzo;
 - favorire il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi per un'adeguata e distinta gestione dei medesimi;
 - favorire il conferimento dei materiali urbani ingombranti e RAEE, per un'adeguata e distinta gestione dei medesimi anche ai fini di un'eventuale riuso;
 - favorire la riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento finale.

Art 35. “Accesso”

1. Sono autorizzati ad accedere per conferire i rifiuti solo i soggetti aventi età uguale o superiore ai 18 anni, che conferiscono i materiali provenienti dalle proprie abitazioni, previa esibizione di un documento valido d'identità; è facoltà del Gestore registrare i dati anagrafici degli utenti e la targa degli automezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti al fine di condurre eventuali verifiche per accertare la sussistenza del diritto a conferire presso il Centro di Raccolta. Il conferimento è consentito solamente durante l'orario d'apertura del Centro di Raccolta ed alla presenza del personale di servizio che riceverà e autorizzerà lo scarico dei materiali conferiti e provvederà, se e quanto occorra, alla eventuale registrazione automatica o manuale del conferimento stesso per i controlli del caso. Al fine di verificare la natura, l'origine e la conformità dei rifiuti rispetto alle tipologie ed alle modalità e condizioni di conferimento ammesse, è fatto obbligo agli utenti di fornire al personale in servizio presso il Centro di Raccolta tutte le informazioni occorrenti e di consentire anche l'eventuale ispezione dei carichi trasportati compresa l'apertura degli eventuali contenitori chiusi.

Gli utenti:

- sono obbligati ad osservare le presenti norme e tutte le indicazioni impartite dal personale addetto alla gestione del Centro di Raccolta;
- devono avvisare il personale stesso di qualsiasi inconveniente, o disservizio, o pericolo e chiedere il suo aiuto per qualsiasi necessità (per esempio dubbi sulla destinazione del rifiuto, necessità di scaricare oggetti pesanti, o voluminosi, o pericolosi, ecc.);
- devono soffermarsi all'interno dell'area esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di conferimento;
- devono parcheggiare i propri veicoli per seguire lo scarico dei materiali, in modo da non ostacolare il transito di altri automezzi;

- devono evitare lo spandimento a terra di qualsiasi rifiuto ed in caso contrario raccoglierlo prontamente e completamente;
 - devono presentarsi al Centro di Raccolta con i rifiuti già in precedenza suddivisi per tipologie e quanto più possibile ridotti di volume e dimensione;
 - Compatibilmente con la tipologia del rifiuto, sarà cura dell'utente provvedere a ridurne quanto più possibile le dimensioni, componendolo, piegandolo e compattandolo.
- 2) Il personale ed i mezzi del Gestore del servizio di igiene urbana;
- 3) Personale comunale autorizzato.

2. L'accesso con automezzi all'interno del Centro di Raccolta è subordinato al mantenimento della sicurezza interna, a non creare eccessivo affollamento e ad attuare un efficace controllo delle operazioni di scarico. Qualora gli operatori del servizio ne ravvisino la necessità è loro facoltà rallentare l'ingresso ai veicoli ed alle persone.

3. L'accesso da parte dell'utenza è consentito solo durante gli orari e nei giorni stabiliti per l'apertura dell'area come indicato all'art. 37.

4. Il servizio attualmente è gratuito per tutti i soggetti autorizzati. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di assoggettare a tariffazione il conferimento di alcune tipologie di materiali.

5. L'accesso fuori dai giorni ed orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio, o per motivi di interesse pubblico, previa autorizzazione del Responsabile Comunale del servizio e/o Gestore.

Art 36. "Operatori del servizio"

Sono operatori del servizio:

- i soggetti incaricati dal Comune alla custodia e manutenzione della piazzola ecologica, nonché al controllo durante la fase di ingresso e di uscita dei rifiuti conferiti;
- i soggetti incaricati dal Comune di prelevare ed avviare al riuso, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti;
- gli operatori ecologici, addetti al servizio di igiene urbana comunale, designati dal Gestore;
- gli addetti del Comune (se necessario autorizzati).

Art 37. "Orario di apertura"

1. Gli orari di apertura del Centro di Raccolta al pubblico verranno fissati nell'ambito della predisposizione dei Piani Annuali delle attività e devono essere esposti all'ingresso del Centro di Raccolta e comunicati agli utenti tramite avvisi affissi nelle bacheche comunali, pubblicati sul sito del Comune di Bovino (www.comune.bovino.foggia.it) e tramite la distribuzione di opuscoli informativi. Devono essere garantiti almeno due giorni di apertura settimanale.

2. In presenza di variazione di orari il gestore provvede alla variazione della cartellonistica ed a darne opportuna informazione agli utenti.

3. Gli operatori comunali autorizzati, gli addetti ai servizi di igiene urbana e i mezzi adibiti al prelievo dei contenitori o alle operazioni necessarie per il funzionamento della struttura possono accedere al Centro di Raccolta durante i normali orari di apertura del Centro, previo accordo con il personale di custodia. L'accesso in orari diversi può essere consentito, in via del tutto eccezionale, previa autorizzazione del Gestore, qualora ciò si renda necessario per il migliore funzionamento dell'impianto.

Art 38. "Categorie di rifiuti conferibili"

1. Il Centro di Raccolta comunale è istituito a completamento delle raccolte differenziate domiciliari e per ricevere, in certi casi, tipologie di rifiuto non comprese nelle stesse.

2. Le categorie di rifiuto conferibili direttamente a cura del produttore, sono:

- a) le frazioni di Rifiuto Solido Urbano (R.S.U.) e imballaggi, preventivamente differenziate, e provenienti dalle utenze domestiche (carta, cartone, plastica, alluminio, vetro, legno, ferro)
- b) imballaggi in materiali misti (provenienti dalle utenze domestiche);

- c) Rifiuto verde proveniente da sfalci e da potature (proveniente dalle utenze domestiche);
- d) Rifiuti Urbani Ingombranti costituiti da beni di consumo provenienti da utenze domestiche (mobili, materassi, reti, etc.);
- e) Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (frigoriferi, televisori, lavatrici, etc.) provenienti da sole utenze domestiche;
- f) Oli e grassi allo stato liquido, d'origine animale e vegetale, residui della cottura presso le utenze domestiche oppure mense scolastiche;
- g) Materiali in vetro ingombrante (lastre, damigiane etc.);
- h) Neon, tubi fluorescenti e lampadine (provenienti dalle utenze domestiche);
- i) Materiali in legno;
- j) Materiali ferrosi;
- k) Oli minerali esclusivamente di provenienza domestica.
- l) Abiti usati

3. Nell'area esterna adiacente al Centro di Raccolta sono collocati dei contenitori per la raccolta differenziata. Questo servizio è garantito solo per i turisti o per i residenti che non hanno la possibilità di conferire i rifiuti negli orari stabiliti dal presente Regolamento. Tale area è dotata di strumenti di videosorveglianza. In questo spazio la raccolta avviene secondo i criteri stabiliti all'art. 26 del presente Regolamento.

Art 39. "La gestione dei rifiuti elettronici RAEE"

1. Ai sensi dell'art.6, comma 1 lettera a) D.Lgs. 151/2005 e del successivo decreto attuativo (D.M.8-3-2010 n.65 "Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature") e il Comune è tenuto:

- ad assicurare la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici prodotti nel proprio territorio;
- a permettere ai consumatori e ai distributori di conferire gratuitamente al Centro di Raccolta i rifiuti prodotti nel territorio Comunale o frutto del ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata proveniente dai nuclei domestici del Comune di Bovino (ciò a seguito dell'emanazione di un decreto ministeriale attuativo così come stabilito al comma 1 bis dell'art.6 del D.Lgs.151/2005 e delle effettive possibilità gestionali del Centro di Raccolta comunale. L'art.19 comma 1 del D.Lgs.151/2005 stabilisce infatti che dall'attuazione del decreto 151/2005 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Attualmente il conferimento presso il Centro di Raccolta è garantito pertanto solo alle utenze domestiche.

2. Il D.M. 185 del 25 settembre 2007 ha definito i Raggruppamenti di RAEE che dovranno essere effettuati nei Centri di Raccolta e in base ai quali verranno calcolate le quote di raccolta di competenza di ciascun produttore.

Presso i Centri di Raccolta ogni tipologia di RAEE è raccolta separatamente sulla base di una suddivisione di 5 Raggruppamenti:

- R1 Apparecchiature refrigeranti (frigoriferi, congelatori...);
- R2 Grandi bianchi (lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici...);
- R3 Tv e Monitor;
- R4 PED,CE,ICT, Apparecchi Illuminanti ed altro (stampanti, ventilatori, telefonini,...);
- R5 Sorgenti Luminose.

3. La gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici deve obbligatoriamente essere effettuata in forma collettiva, la forma collettiva è libera. I Produttori possono scegliere di aderire al Sistema Collettivo più efficiente. I Sistemi Collettivi sono i soggetti, ad esempio consorzi o società senza finalità di lucro, fondati e finanziati dai produttori di AEE per assolvere collettivamente alle obbligazioni loro attribuite dal Decreto RAEE.

I Sistemi Collettivi, operando in libera concorrenza, tendono al contenimento dei costi ed al miglioramento continuo dei livelli di servizio. I Sistemi Collettivi nati per assolvere collettivamente alle obbligazioni loro attribuite dal D.Lgs 151 del 2005 per la gestione dei RAEE hanno il compito primario di gestire il trasporto ed il trattamento ed il recupero dei RAEE sull'intero territorio nazionale. I Sistemi Collettivi attualmente attivi in Italia nel settore dei RAEE domestici sono 16 alcuni dei quali specializzati su singoli Raggruppamenti altri invece si occupano di gestire più categorie di prodotto (Sistemi Collettivi Multifiliera) e sono i seguenti: Apirae, Ccr Rewee, Dataserv, Ecodom, Ecoelit, Ecoem, Ecolamp, Ecolight, Ecoped, Ecor'it, Erp Italia, Raecycle, Remedia, Ridomus, Esagestione Raee, Cobat;

4. Il Comune di Bovino ha sottoscritto la Convenzione operativa in forma di contratto per adesione regolante i servizi di gestione dei RAEE ai sensi del D.Lgs 151/05 con il "Centro di Coordinamento RAEE", consorzio con attività esterna, con sede in Milano, via Ausonio n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05688180966 ed iscritto al REA di Milano al n. 1841067, rappresentato dal proprio Presidente Danilo Bonato in data 18/01/2013.

TITOLO 7 – DISPOSIZIONI FINALI

Art 40. "Obblighi" e "Divieti"

Le violazioni al presente regolamento sono punite a norma delle leggi e da quanto stabilito dal presente regolamento.

E' fatto divieto per gli utenti:

- a. gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade;
- b. ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori, al cittadino o a chi non espressamente autorizzato;
- c. asportare dai contenitori/sacchi materiali precedentemente introdotti;
- d. l'incendio dei rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica;
- e. introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
- f. smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo sia consentito dalle leggi vigenti e approvato dal Gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili;
- g. gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini getta rifiuti); tali contenitori non dovranno altresì essere utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
- h. conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, etc.) nei contenitori/sacchi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
- i. esporre i sacchi/contenitori dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui, fatto salvo casi particolari debitamente autorizzati dagli interessati;
- j. conferire materiali difforni da quelli concordati con l'appaltatore/gestore del servizio;
- k. l'immissione dei rifiuti sciolti all'interno dei contenitori; tali rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi;
- l. l'abbandono, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori;
- m. immettere nei contenitori residui liquidi;
- n. introdurre materiali accesi o incandescenti;
- o. ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi i materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato;

- p. introdurre negli appositi sacchetti/contenitori di raccolta sia del rifiuto umido, che indifferenziato che per la plastica o carta, materiali diversi da quelli indicati nel presente regolamento o comunque autorizzati dall'appaltatore/gestore in adempimento alla normativa in vigore in quel momento;
- q. l'utilizzo per la raccolta del rifiuto organico di sacchetti che non siano quelli debitamente forniti o autorizzati dal Comune;
- r. l'uso di sacchetti diversi da quelli stabiliti dal Comune per il conferimento di umido organico e indifferenziato, in quanto dotati di codice identificativo;
- s. esporre fuori dalla propria abitazione sacchetti/contenitori contenenti rifiuti, al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta porta a porta;
- t. l'uso improprio, manomissione, rottura, insudiciamento anche a mezzo di affissione di manifesti e scritte, dei vari tipi di sacchetti e contenitori forniti dal Comune per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- u. intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- v. il conferimento di contenitori/sacchetti in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche pedonale, o in stalli di sosta per autoveicoli;
- w. depositare i rifiuti organici al di fuori dell'apposito contenitore, o anche depositare detti rifiuti nell'apposito contenitore ma privi del sacchetto fornito dal Comune in materiale biodegradabile e compostabile;
- x. depositare oggetti o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori in corrispondenza dei contenitori.

2. E' inoltre obbligato sanzionato in caso di trasgressione:

- a. degli utenti provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento;
- b. conferire in modo separato i rifiuti nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica di rifiuto e negli orari prefissati, in modo da lasciare gli stessi il minor tempo possibile incustoditi;
- c. tenere i sacchi sempre ben chiusi, in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse e per facilitare la raccolta agli operatori;
- d. da parte di tutti gli utenti provvedere al conferimento, ove possibile, nel punto più di facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ridurre i disturbi alla popolazione; i contenitori/sacchi devono comunque essere, con le frequenze stabilite per il servizio di raccolta, ubicati esternamente dinanzi all'abitazione o all'esercizio da cui provengono i rifiuti;
- e. ridurre in pezzi o comprimere i rifiuti voluminosi, in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del sacco;
- f. nel caso in cui i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio, l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse, sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta da parte degli addetti al servizio di nettezza urbana;
- g. segnalare agli Uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso, eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti. Il Sindaco e/o il Responsabile del Settore Tecnico potranno intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di regolamentare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

3. Gli operatori del servizio devono

- su richiesta dell'utenza, dare indicazioni circa la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti ma non sono tenuti a compiere sempre le operazioni di scarico del materiale per conto dell'utente (salvo nei casi di rifiuti urbani pericolosi che devono essere collocati in maniera corretta nei relativi contenitori specifici).
- garantire il rispetto, da parte degli utenti, di tutte le norme previste dal presente Regolamento e pertanto hanno facoltà di:

- Richiedere, a chiunque intenda conferire i propri rifiuti presso la piazzola, un documento d'identità valido in modo da verificarne i requisiti per l'accesso;
- Controllare che i rifiuti vengano scaricati in modo corretto in base alla tipologia;
- Segnalare, tramite il Gestore o direttamente, al responsabile Comunale del Servizio ogni eventuale infrazione o inosservanza alle presenti norme da parte di chiunque, richiedendo se necessario anche l'intervento della Polizia Municipale;
- Negare lo scarico dei rifiuti, presso il Centro di Raccolta, che non rispondono alle prescrizioni indicate nell' Art 38;
- Interrompere l'accesso, al Centro di Raccolta, ai veicoli ed alle persone qualora se ne ravvisi la necessità.

Art 41. "Attività di controllo"

1. Le attività di controllo sul rispetto e sull'applicazione del presente regolamento avvengono:
 - su segnalazione/esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino;
 - su segnalazione anche verbale degli operatori del servizio;
 - per decisione del Responsabile Comunale del servizio;
 - su diretta iniziativa dell'Ufficio di Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine.
2. In qualunque momento è possibile la verifica, da parte sia degli operatori del servizio sia degli organi di polizia del contenuto dei sacchi, cartoni, contenitori o altro che si suppone siano in violazione alle norme del presente regolamento.
3. L'Amministrazione potrà in qualunque momento decidere, con apposita delibera di Giunta, di avvalersi di mezzi audiovisivi o mezzo per il controllo qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità.
4. Fatte salve le competenze degli enti preposti per legge al controllo, il Soggetto gestore attiva la vigilanza per il rispetto del presente regolamento comunicando le violazioni amministrative previste dal presente e dal successivo Art 42.
5. I controlli sono effettuati da personale del soggetto gestore anche con l'ausilio di apparecchiature fotografiche e di videosorveglianza; tale personale, per lo svolgimento di tali mansioni, ha la qualifica di incaricato di pubblico servizio; i nominativi dei soggetti incaricati vengono comunicati dal soggetto gestore al Comune.
6. Il personale preposto al controllo è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente regolamento.
7. In caso di accertamento di violazione di uno o più articoli del presente Regolamento, si provvederà immediatamente a sanzionare l'utente contravventore.

Art 42. "Controllo e sanzioni"

1. Fatti salvi i divieti disposti dall'art. 192 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel presente regolamento e nelle conseguenti ordinanze comunali è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.
2. In caso di infrazione su quanto indicato nel presente Regolamento, gli utenti residenti negli edifici non dotati di condominio saranno identificati e puniti singolarmente con sanzioni pecuniarie di cui al punto 1 del presente articolo.
3. In caso di mancata osservanza di quanto regolamentato negli articoli precedenti, gli utenti residenti negli edifici dotati di condominio saranno puniti singolarmente, nel caso di infrazione sul conferimento dell'umido e del secco indifferenziato (in quanto facilmente identificabili tramite codice apposto sulle buste) e, in maniera collettiva, nel caso di conferimento sbagliato delle altre tipologie di rifiuto (plastica, carta, vetro, alluminio). Più precisamente, in questo ultimo caso, la sanzione sarà unica per il condominio e pertanto pagata equamente da tutti i condomini, indipendentemente da chi ha commesso l'infrazione.

Art 43. "Entrata in vigore"

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione. Resta ferma la pubblicazione prevista nell'art. 91, comma 5, dello Statuto comunale.

ALLEGATO A- Limiti quantitativi per i rifiuti accettati al Centro di Raccolta

I limiti per il conferimento di rifiuti urbani nel Centro di Raccolta sono fissati compatibilmente con la capacità ricettiva e gestionale della stessa. Di seguito gli stessi sono elencati a titolo puramente indicativo e non esaustivo, tramite i loro CER.

Limiti per il conferimento:

TIPO RIFIUTI	Limiti quantitativi in kg o in pezzi per singolo conferimento
CER 15 01 01 Imballaggi di carta e cartone e 20 01 01 Rifiuti di Carta e cartone	50
CER 15 01 02 Imballaggi in plastica e CER 20 01 39 rifiuti in plastica	100
CER 15 01 03 Imballaggi in legno (p.es. cassette) o definiti in mc e CER 200137* e 200138 rifiuti legnosi	2 mc
CER 15 01 04 Imballaggi in metallo e CER 20 01 40 rifiuti in metallo	50
CER 15 01 07 Imballaggi in vetro e CER 20 01 02 Rifiuti in Vetro (p.es. contenitori di vetro, damigiane, lastre)	50
CER 15 01 06 Imballaggi in materiali composti (poliaccoppiati)	100
CER 20 01 25 Oli e grassi commestibili (compresi quelli provenienti dalle mense comunali (scolastiche)	5
CER 20 01 26* es. Olio minerale (derivante dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche).	5
CER 20 02 01 Rifiuti biodegradabili prodotti da giardini (p.es. Ramaglie, sfalci, potature)	200
CER 20 03 07 Rifiuti Ingombranti (Materassi, mobili realizzati in più materiali, ecc.)	N. 2
CER 20 01 35* e CER 20 01 36 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (anche televisori) di sola provenienza domestica	N. 2
CER 20 01 23* Apparecchiature contenenti CFC (frigocongelatori, condizionatori, etc) di sola provenienza domestica	N. 1
CER 20 01 21 RAEE: tubi fluorescenti e altri tubi contenenti mercurio, lampadine, etc.. di sola provenienza domestica	N. 2 neon

Nell'eventuale possibilità di conferimento di RAEE da parte dei distributori il limite suddetto va inteso riferito a ciascun utenza domestica da cui proviene il RAEE.

Il Comune potrà nel futuro modificare o estendere, a seguito di mutate esigenze organizzative, tecniche o a seguito successive normative, le tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate.

Il Comune potrà rifiutare il permesso di conferire al Centro di Raccolta tutti i rifiuti per i quali fosse in vigore o risultasse in vigore l'obbligo di conferimento a soggetti diversi (es.: Consorzi obbligatori di raccolta, esercenti con attività di ritiro con sistema della cauzione, etc.).

ALLEGATO B – Calendario conferimento rifiuti

Calendario per il conferimento dei rifiuti “Porta a Porta” per il Centro abitato

LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'	SABATO
Plastica + Secco Indifferenziato	Umido Organico	Alluminio + Vetro	Umido Organico	Secco Indifferenziato + Carta	Umido Organico

Calendario per il conferimento dei rifiuti “Porta a Porta” per le zone rurali (Località PIP Ponte, Località Stazione, Località Femmina Morta, Località Radogna, Località Iancoppa, Località San Lorenzo, Fattore Cubiello)

LUNEDI'	VENERDI'
Secco Indifferenziato Umido organico Plastica	Secco Indifferenziato Umido organico Carta e cartone Vetro Alluminio